COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

CENGARLE ed altri: Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità. (*Urgenza*) (1810);

CENGARLE ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 570. (*Urgenza*). (2121) 267

PRESIDENTE 267, 268

COLLESELLI, *Relatore* 268

Disegno di legge (*Discussione*):

Istituzione della carriera esecutiva dei « tecnici elettorali » nell'Amministrazione civile dell'interno. (2328) . . . 268

PRESIDENTE 268, 269, 271, 272

CARCATERRA, *Relatore* . . 268, 270, 271, 272

BERRY 269, 272

NANNUZZI 269, 270

JACOMETTI. 269, 270, 271

LUZZATTO 271

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 270, 272

La seduta comincia alle 9,20.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della Sanità (1810) e dei deputati Cengarle ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: « Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità » e « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, numero 750 ».

Come la Commissione ricorda, nella scorsa seduta fu fatta la discussione generale e fu poi rinviato l'esame degli articoli in attesa che la Commissione del bilancio riprendesse in esame il nuovo testo. In seguito alle insistenze del Relatore, l'esame da parte della Commissione del Bilancio, prima sottocommissione, è avvenuto nella seduta di ieri e il risultato è stato che su richiesta dell'onorevole Sottosegretario Cerulli Irelli, la sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame del nuovo testo onde consentire un ulteriore studio del medesimo.

Ci troviamo nella situazione di dovere ancora attendere, senza poter passare alla ulteriore discussione delle proposte.

Chiedo al Relatore se ha qualche cosa da aggiungere alla comunicazione che ho fatto.

COLLESELLI, *Relatore*. Dal momento che la discussione generale è da considerarsi esaurita, non avrei nulla da aggiungere, riservandomi di fare gli eventuali rilievi in sede di esame degli articoli.

Mentre esprimo il mio rammarico per questo ritardo, non mi permetto di entrare nel merito della decisione presa della Commissione Bilancio. Sarà mia premura fornire ulteriori chiarimenti e integrare quei dati che già mi sembravano più che esaurienti.

PRESIDENTE. Resta inteso che rimetterò il seguito dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno della nostra Commissione, appena avrò notizia che il parere della Commissione Bilancio sia stato dato. Spero che ciò possa avvenire prima delle vacanze natalizie.

Discussione del disegno di legge: Istituzione della carriera esecutiva dei « tecnici elettorali » nell'Amministrazione civile dell'interno (2328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della carriera esecutiva dei « tecnici elettorali » nell'Amministrazione civile dell'interno ».

La Commissione Bilancio in data 28 settembre ultimo scorso ha espresso parere favorevole, come pure la Commissione II affari interni, con la raccomandazione fatta da quest'ultima che i dati elettorali e i relativi studi siano resi pubblici.

Il Relatore onorevole Carcaterra ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2328 concerne la istituzione della carriera esecutiva dei tecnici elettorali nell'amministrazione civile dell'interno. I sistemi elettorali moderni richiedono studi di natura tecnica e rilevamento di dati statistici e di altro genere. Le stesse operazioni elettorali sono diventate assai complicate e devono essere affidate a macchine elettroniche. Il Ministero dell'interno fino a oggi si è servito di ditte private e di personale specializzato che però non fa parte dell'organico del Ministero. Con questo disegno di legge si prevede la istituzione di un apposito ruolo organico della carriera esecutiva.

La giustificazione si ha nel fatto che in realtà le operazioni elettorali non sono distanziate nel tempo in maniera tale da consentire il servizio d'appalto. È necessario un continuo aggiornamento e una preparazione preventiva per le operazioni elettorali; di qui la necessità di istituire un ruolo organico.

Il disegno di legge consta di dieci articoli. Enuncerò il contenuto di ciascuno di essi, riservandomi di proporre durante l'esame degli articoli gli emendamenti o perfezionamenti che può meritare ciascuno di essi.

Con l'articolo 1 viene istituita la carriera esecutiva dei tecnici elettorali. Con l'articolo 2 vengono definiti i compiti che sono nuovi e che risultano da quanto esponevo poc'anzi. Nell'articolo 3 vengono richiamate le norme generali sul personale della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, salvo quanto disposto dal disegno di legge al nostro esame. Nell'articolo 4 si prevede un concorso per coprire i posti della terza qualifica cioè quella iniziale. Nell'articolo 5 si prevedono le promozioni alla qualifica prima; le promozioni alla qualifica seconda non sono previste nel disegno di legge in quanto trova applicazione l'articolo 3 che richiama le norme generali del personale dell'interno. Nell'articolo 6 si prevede la emanazione di un decreto presidenziale per la indizione di concorsi e per la determinazione dei programmi d'esame. Gli articoli 7 e 8 costituiscono quelle che comunemente vengono chiamate norme di attuazione e transitorie; infatti nell'articolo 7 si prevede la nomina, non secondo le norme dell'articolo 4, ma mediante concorso per titoli, per la copertura dei posti delle qualifiche prima, seconda e terza. Nell'articolo 8 si stabilisce che a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, i posti disponibili per la qualifica iniziale, cioè la terza, siano coperti mediante un concorso per titoli ed esami tra le persone che già sono in servizio presso il Ministero. Nell'articolo 9 si stabilisce che l'onere di quaranta milioni faccia carico sul capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1960-61, destinato a far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso. L'articolo 10 infine, stabilisce che l'entrata in vigore della legge resta fissata al 1° luglio 1960.

È allegata una tabella, che prevede come grado iniziale la categoria terza con 20 posti, poi la categoria seconda con 11 posti e la categoria prima con otto posti. Ci sono infine i tecnici elettorali capi, in numero di tre, che hanno la responsabilità del regolare funzionamento dei settori. I coefficienti sono 180 per la terza categoria, 202 per la seconda ca-

tegoria, 229 per la terza categoria, 271 per i tecnici elettorali capi.

Mi pare che il disegno di legge meriti l'approvazione della Commissione, salvo, come ho già detto, a considerare la formulazione dei singoli articoli in cui si snoda il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERRY. La relazione dell'onorevole Carcaterra, benché molto chiara ed esauriente, non è valsa ad eliminare i motivi di perplessità per quanto riguarda l'istituzione del ruolo dei tecnici elettorali. E i motivi di perplessità sono insiti nella natura stessa delle mansioni a cui questi tecnici dovrebbero essere adibiti.

Le elezioni sono avvenimenti a carattere ricorrente e non costante; ci si domanda perciò che cosa faranno, fra una elezione e l'altra, questi tecnici elettorali, i quali dovranno essere addetti a macchine elettroniche capaci di sviluppare, nel giro di un tempo brevissimo, un complesso di calcoli complicatissimi? Saranno addetti alla manutenzione delle macchine o ci si prefigge di affidar loro altri compiti?

Io ritengo – ma con questo non intendo certo sollevare una preclusione al passaggio agli articoli – che l'appalto a ditte specializzate sia il miglior sistema, anche perché esso risolve automaticamente un altro grave problema: quello del costante aggiornamento del personale addetto alle macchine elettroniche ai continui progressi della scienza, senza che l'Amministrazione sia costretta a procedere all'acquisto di macchinari nuovi e all'aggiornamento dei suoi tecnici.

Ho voluto manifestare queste perplessità, nella speranza che esse possano essere fugate mediante più ampie informazioni del Relatore o del rappresentante del Governo.

Comunque, non ne faccio motivo di preclusione per l'esame e l'eventuale approvazione del disegno di legge.

NANNUZZI. Alle perplessità manifestate dal collega Berry vorrei aggiungere altre di diversa natura.

Il Relatore ha detto che il provvedimento al nostro esame vuol risolvere una questione molto importante, e la stessa relazione ministeriale sottolinea l'importanza del lavoro da svolgere, nonché la necessità di adibire a questi compiti elementi in possesso di specifici requisiti. Ora, mentre si afferma che questo personale dovrà utilizzare macchine elettroniche continuamente aggiornate, nello stesso tempo ci si propone di istituire un ruolo nella carriera esecutiva, centrale e periferica.

Intanto, si deve anzitutto osservare che il numero previsto dall'organico non sembra sufficiente allo svolgimento di compiti centrali e periferici, e non riesco proprio a comprendere come potrebbe avvenire una ripartizione. In secondo luogo, se il servizio è veramente così importante, se questi tecnici debbono utilizzare macchine elettroniche e per di più debbono essere continuamente aggiornati sugli sviluppi della tecnica, può esser mai sufficiente soltanto un ruolo della carriera esecutiva? Può questo ruolo soltanto corrispondere a tutte le esigenze?

Mi sembra che dalle premesse alle conclusioni esista un notevole divario. Se è vero che il lavoro è così importante, mi sembra strano che esso sia affidato soltanto ad impiegati della carriera esecutiva, senza responsabili della carriera di concetto o di quella direttiva. Ora, è vero che ogni impiegato ha proprie responsabilità, ma le responsabilità sono sempre limitate nell'ambito delle proprie competenze, le quali sono in relazione alla carriera cui si appartiene.

Se è possibile continuare come nel passato, utilizzando coloro che possono essere sempre privatamente aggiornati agli sviluppi della tecnica e soddisfare le esigenze del servizio, credo che si possa benissimo, senza far danno ad alcuno, dire no a questo provvedimento, perché sia meglio studiato e riveduto e perché eventualmente, se necessario, ci siano proposte soluzioni diverse.

JACOMETTI. Non riesco a capire perché l'articolo 10 dispone che questo provvedimento entri in vigore il 1° luglio 1960, dal momento che ancora non sono stati neppure banditi i concorsi.

PRESIDENTE. Penso che la data di entrata in vigore sia stata stabilita al 1° luglio, per farla coincidere con il nuovo esercizio finanziario.

Chiedo al Relatore se egli si sente in grado di rispondere ai vari quesiti; diversamente, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, si potrebbe anche formulare il voto che venga in Commissione il Ministro o il Sottosegretario per l'interno a spiegarci le esigenze che hanno determinato la presentazione di questo disegno di legge. A meno che l'onorevole Sottosegretario per la riforma della pubblica amministrazione non sia in grado, egli stesso, di darci ragguagli su questi dettagli tecnici e organizzativi.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Non sono in grado.

CARCATERRA, *Relatore.* Rispondo subito alle obiezioni mosse dagli onorevoli membri della Commissione. In realtà devo dichiarare che secondo me non sussistono o, per lo meno, non sono determinanti le perplessità manifestate dagli onorevoli Berry, Nannuzzi e Jacometti. Ad esempio l'onorevole Jacometti ha chiesto perché mai la presente legge avrebbe effetto dal 1° luglio 1960 quando in realtà essa non andrà in vigore da questa data. Rispondo subito che stabilendo ciò si è voluto solo far coincidere la fonte della copertura con l'anno finanziario. Non mi sembra questa una vera perplessità visto che si potrebbe dire che la legge, secondo la norma costituzionale, va in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

L'onorevole Berry poi si è chiesto cosa faranno questi tecnici della carriera esecutiva tra una elezione e l'altra. Mi permetterò di fare osservare innanzi tutto che ormai in Italia si tengono elezioni quasi una volta l'anno tenendo conto delle comunali, provinciali, politiche, regionali e così via. Ciò senza considerare che le elezioni amministrative non sempre coincidono, come data, per tutti i comuni d'Italia. Inoltre va considerato che dopo le elezioni bisogna procedere al lavoro della elaborazione dei dati. È vero che vi sono le macchine elettroniche capaci di fare le operazioni più difficili nel giro di pochi istanti, ma rimane sempre il compito di impostare i problemi da affidare al cervello elettronico, di ricavarne le conclusioni, di elaborarne i dati; a parte poi il suggerimento che ci viene dalla II Commissione a proposito della pubblicità dei dati che non si esaurisce in una semplice e pura pubblicazione, ma in un vero e proprio lavoro che assume un carattere di continuità.

JACOMETTI. Attualmente gli « appaltati » lavorano sempre ?

CARCATERRA, *Relatore.* Le ditte appaltatrici ed i tecnici che sono impiegati nel Ministero finiscono per lavorare dal principio alla fine dell'anno. L'altra obiezione che è stata mossa, quella cioè se i tecnici capaci di far funzionare le macchine elettroniche oggi esistenti, saranno capaci, domani, di fare altrettanto qualora la tecnica scopra macchinari nuovi, con la conseguente necessità di far loro seguire dei corsi di aggiornamento e di riliquidazione, neanche mi sembra molto fondata. Infatti noi assumiamo dei tecnici che sono già specializzati; e come accade per chi, avendo una patente di guida per un solo tipo di macchina a scoppio, finisce per guidare tutte le macchine a scoppio, così coloro che oggi sono capaci di far funzionare determinati tipi di macchine elettroniche, domani saranno capaci di far funzionare le nuove qualora se ne presenti la necessità. (A parte il fatto che il problema si presenterà in futuro quando queste scoperte saranno state effettuate). Circa l'altra obiezione mossa dall'onorevole Nannuzzi a proposito della esiguità del numero dei tecnici della carriera esecutiva per i servizi elettorali, che corrisponderebbe a 42 persone, io sono il meno qualificato a dare una risposta esauriente; ho tuttavia l'impressione che difficilmente una risposta del genere potrebbe venirci anche dal più autorizzato rappresentante del Governo. Oggi si ritiene che 42 sia il numero minimo sufficiente; domani può darsi che questo numero risulterà esiguo.

NANNUZZI. Sono già pochi in relazione a quanto affermato.

CARCATERRA, *Relatore.* L'altro punto messo in discussione è quello relativo all'attività centrale e periferica che questi tecnici elettorali sarebbero tenuti a svolgere. Per la verità devo far presente che di lavoro periferico nel disegno di legge al nostro esame se ne parla solo incidentalmente. Infatti all'articolo 2 soltanto si dice: « Il personale di cui all'annessa tabella è addetto ai servizi elettorali centrali e periferici del Ministero dell'interno... » il che non significa che si intende costituire un organico di tecnici i quali debbano prestare permanentemente il loro servizio alla periferia. È chiaro che nel caso di necessità essi saranno distaccati in periferia.

Relativamente poi all'obiezione che istituendo una carriera esecutiva per questo servizio, verrebbe a mancare la carriera direttiva corrispondente, dirò che è una obiezione che può già ritenersi superata in quanto, come è attualmente, e come sarà in futuro, la carriera direttiva sarà quella già prevista dagli organici esistenti. Il disegno di legge mira allo scopo di ottenere dei tecnici specializzati che attualmente mancano al Ministero, tecnici capaci di far funzionare le citate macchine elettroniche. È chiaro che la carriera direttiva, quella che già abbiamo al Ministero dell'interno continuerà a sussistere, ma avremo evitato, approvando il disegno di legge che stiamo esaminando, l'inconveniente di doverci rivolgere a ditte private.

JACOMETTI. Vorrei mi si spiegasse perché è stato previsto un nuovo onere di 40 mi-

lioni quando già si fa fronte alla spesa per il pagamento delle ditte appaltatrici le quali lavorano tutto l'anno.

CARCATERRA, *Relatore*. Risponderò subito alla sua domanda, onorevole Jacometti. Oggi si fa fronte alle spese in base ad un capitolo di bilancio che riguarda le spese elettorali; nel caso in esame, invece, si tratta di personale che sarà inquadrato in pianta stabile e quindi è necessario aggiungere al bilancio del Ministero dell'interno la spesa per questo personale.

Devo manifestare, d'altra parte, qualche perplessità sugli articoli 7 e 8. Nell'articolo 7 si dice che nella prima applicazione della legge non oltre i due terzi dei posti disponibili nella qualifica di tecnico elettorale di prima, seconda e terza classe possono essere conferiti mediante concorso per titoli. Trovo che sia un di più la parola: « disponibili », a meno che ci sia nell'intenzione di coloro che hanno stilato questo articolo qualche cosa che mi sfugge. Essendo posti nuovi, sono tutti disponibili.

Inoltre, sempre negli articoli 7 e 8, si prevede la copertura dei posti delle categorie prima, seconda e terza e non quella dei tecnici elettorali capi. È probabile che già si abbiano in questo momento persone che ricoprono le funzioni di tecnici elettorali capi; non v'è dubbio però che queste persone, messe a capo di un settore senza avere subìto nessun vaglio, si troverebbero in condizioni d'inferiorità di fronte ai dipendenti delle classi prima, seconda e terza, che hanno superato un concorso; tanto più che in base all'articolo 2 i tecnici elettorali capi hanno la responsabilità dei settori.

PRESIDENTE. Questo quesito sui tecnici elettorali capi, posto dal relatore, credo che nello spirito del disegno di legge debba essere risolto in questo modo; che i tre posti di tecnico elettorale capo rimangono scoperti fin tanto che coloro, i quali con concorso per titoli hanno acceduto ai gradi inferiori, abbiano avuto le promozioni per accedere a quel posto. Ma, praticamente, non ci sarebbe per un certo tempo nessun tecnico elettorale capo.

CARCATERRA, *Relatore*. Può darsi, signor Presidente. Desidero osservare anche che nell'articolo 8 si prevede che a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 i posti rimasti vacanti possono essere coperti per non oltre due terzi dei posti disponibili nella qualifica di tecnico elettorale di terza classe con concorso per titoli e per esami. Anche qui ho dei dubbi. Perché, se a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 restano dei posti vacanti, si può abolire il limite dei due terzi. Infatti, se fossero più di due terzi i posti non coperti, tanto meglio sarebbe che per tutti i posti liberi venisse fatto il concorso per titoli ed esami. Se neppure un posto venisse coperto, si bandirebbe il concorso di cui all'articolo 4.

Io ho preparato degli emendamenti, ma giacché la Commissione a quanto pare, ritiene opportuna la presenza del Ministro o del Sottosegretario dell'interno, i miei dubbi – che sono dubbi e non critiche – potrebbero essere chiariti.

LUZZATTO. C'è anche il dubbio sulla spesa prevista nell'articolo 9. Bisogna vedere se non sia il caso di attribuire la spesa a un capitolo diverso da quello che viene indicato. Si potrebbe attribuire al capitolo sulle spese elettorali, che diminuiscono.

PRESIDENTE. Il rilievo avrebbe dovuto essere fatto dalla Commissione del Bilancio, la quale ha dato invece parere favorevole.

LUZZATTO. Ma, dato che siamo in sede legislativa primaria, potremmo provvedere.

PRESIDENTE. Dovremmo sempre rimandare il disegno di legge alla Commissione Bilancio, per sentire se il capitolo che ella propone è idoneo.

LUZZATTO. Nel caso che ci fosse la diminuzione di un capitolo esistente, non ci sarebbe un nuovo onere, eppertanto la Commissione Bilancio non sarebbe competente. Essa deve dare il parere in quanto vi sia un maggiore onere.

PRESIDENTE. Anche per i trasferimenti da capitolo a capitolo è necessario il parere. Ad ogni modo è un problema da chiarire anche questo.

NANNUZZI. Questo problema si ricollega alle osservazioni che ho fatto in precedenza sulla necessità di istituire questo ruolo. L'articolo 7 stabilisce che i due terzi dei posti sono riservati a un concorso interno tra impiegati di ruolo delle carriere esecutive del Ministero dell'interno che hanno svolto questa attività. Ciò significa che questa attività già è svolta dal personale di ruolo.

PRESIDENTE. Con varie qualifiche, come archivista, ecc.

NANNUZZI. Ad ogni modo è un personale che ha fatto questo lavoro e che dovrebbe passare dal ruolo normale cui appartiene oggi a questo ruolo particolare, che diventa ordinario.

CARCATERRA, *Relatore*. Non è così.

NANNUZZI. L'articolo 7 dispone che « nella prima applicazione della legge non oltre i

due terzi dei posti disponibili nelle qualifiche di tecnico elettorale di prima, seconda e terza classe possono essere conferiti, mediante concorso per titoli, al personale di ruolo delle carriere esecutive del Ministero dell'interno che, almeno dal 1° gennaio 1960, svolga lodevolmente mansioni tecniche continuative presso il servizio elettorale del Ministero stesso e che rivesta qualifica corrispondente o che abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore ».

Poi, il successivo articolo 8 dispone che « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per titoli ed esami per la copertura di non oltre i due terzi dei posti disponibili nella qualifica di tecnico elettorale di terza classe, al quale possono partecipare gli esperti elettorali, che, già incaricati al 1° gennaio 1960, alla predetta data di entrata in vigore abbiano svolto lodevolmente, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno ».

CARCATERRA, *Relatore*. L'interpretazione degli articoli 7 ed 8 mi ha richiesto più tempo che non l'interpretazione di tutte le altre imposizioni del provvedimento. La realtà è che si tratta di limiti oltre i quali non è più data la facoltà all'amministrazione di fare concorsi.

PRESIDENTE. È evidente che si applica prima l'articolo 7 e poi l'articolo 8; comunque, anche questo punto ci sarà spiegato dal rappresentante del Ministero dell'interno.

BERRY. Giacché ritegno opportuna la presenza di un rappresentante del Ministero dell'interno per il seguito della discussione, ritengo opportuno che egli venga preparato a rispondere anche a questo quesito: se non si ritenga opportuno fare in modo che questi tecnici elettorali siano prelevati, tutti o in parte, dal ruolo ad esaurimento di elettrotecnici, attualmente in servizio presso i servizi tecnici del Ministero dell'interno, tanto più che costoro hanno gli stessi coefficienti previsti dalla tabella annessa al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. In via pregiudiziale non sarei contrario alla proposta fatta dal Presidente di chiedere al rappresentante del Ministero dell'interno di intervenire perché dia ulteriori chiarimenti. Il Relatore ha già dato dei chiarimenti sufficienti, ma mi pare che sarebbe opportuna qualche altra precisione. Nel merito non ho niente da eccepire.

PRESIDENTE. Sul piano dell'opportunità, ritiene la Commissione che sia conveniente pregare il Ministro dell'interno di venire in Commissione o di far intervenire un Sottosegretario che in modo diretto lo rappresenti per il seguito della discussione?

BERRY. Io sono pienamente d'accordo nel ritenere opportuno l'intervento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI